



Comune di Fucecchio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 70 del 30 dicembre 2024

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025**

Settore: Settore 2 - Economico Finanziario, Gestione Entrate E Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 15:57 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Francesco Bonfantoni nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

Presenti Assenti

	Presenti	Assenti
Asti Monica	P	
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Borgioli Luca		AG
Calugi Fabio	P	
Caponi Lubiana	P	
Carmignani Valentina	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cei Daniele	P	
Costagli Greta	P	
Donnini Emma		AG
Favilli Lorenzo		AG
Fondelli Linda	P	
Geloso Gianmarco	P	
Pagliaro Irene	P	
Picchianti Vittorio	P	
Testai Simone	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Valentina La Vecchia.

Scrutatori: Geloso Gianmarco, Pagliaro Irene, Testai Simone.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi dal 739 al 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, contenenti la nuova disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.07.2020, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.95 del 27.12.2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2024;

CONSIDERATO che:

- il comma 748, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consentiva di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

- il comma 754, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI inoltre:

- il comma 756, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

DATO ATTO che:

- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160 del 2019;
- il comma 1, dell'art. 6Ter, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF;

- con Decreto 6 settembre 2024, il MEF ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, approvando il nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto Decreto 7 luglio 2023;
- il MEF ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;

DATO ATTO che nel prospetto elaborato, le aliquote agevolate (fattispecie personalizzate) che si aggiungono al quadro tariffario, previsto dalla normativa (fattispecie principali), sono vincolate da un obbligo comunicativo, a pena di decadenza, così come di seguito riportato:

- a) abitazioni possedute da anziani o disabili (fattispecie principale) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente: a questa fattispecie il Comune concede l'assimilazione tramite riconoscimento di trattamento di favore all'interno del regolamento comunale redatto ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, ed in rispetto della facoltà concessa dal legislatore all'ente di cui al comma 741, lettera c), ed alle condizioni previste dal regolamento, previa specifica comunicazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio, entro e non oltre il 31.12.2025 (fattispecie principale);
- b) abitazioni concesse in comodato (fattispecie personalizzata): a questa tipologia, in alternativa all'agevolazione che il legislatore ha riservato al comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 (base imponibile ridotta del 50 per cento), il Comune concede l' aliquota dello 0,86 %, a condizione che:
 1. siano rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma sopra richiamato, tranne la registrazione del contratto di comodato;
 2. gli interessati presentino al Servizio Gestione Entrate di questo Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, specifica comunicazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile sul sito internet del Comune;

L'aliquota agevolata dello 0,86% riservata dal Comune alle abitazioni concesse in comodato è alternativa alla forma agevolativa indicata dal legislatore al comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1; in nessun caso le due agevolazioni potranno sommarsi.
- c) Immobili ad uso abitativo locati con contratto "a canone concordato" ai sensi della Legge 431/1998, art.2, comma 3 (fattispecie personalizzata), previa comunicazione, entro il 31.12.2025 della locazione con apposito modulo (o in alternativa, dichiarazione IMU);

VISTA, la deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 14 novembre 2024 relativa alla proposta al Consiglio Comunale della manovra tributaria IMU 2025;

RICHIAMATI:

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'ultimo periodo del comma 767, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837, dell'art. 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATO, infine, che si intende mantenere inalterata per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per l'anno 2024 dal prelievo tributario relativo all'IMU, compatibilmente nei limiti consentiti dal nuovo prospetto, in continuità con le manovre adottate negli anni precedenti;

VALUTATA adeguata la sopra descritta manovra tributaria in materia di IMU, che pur mantenendo inalterata la pressione tributaria rispetto agli anni scorsi, come in precedenza ricordato, garantisce il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2024;

ACQUISITO il parere n. 18 del 5.12.2024 dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Settore 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole in data 23.12.2024 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata *"Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi"*;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
14	-	9	5 (Calugi, Carmignani, Costagli, Picchianti, Testai)

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025 come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato per mezzo della procedura informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e della Finanze;
2. di precisare che nel prospetto elaborato, le aliquote agevolate (fattispecie personalizzate) che si aggiungono al quadro tariffario, previsto dalla normativa (fattispecie principali), sono vincolate da un obbligo comunicativo, a pena di decadenza, così come di seguito riportato:
 - a) abitazioni possedute da anziani o disabili (fattispecie principali) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente: a questa fattispecie il Comune concede l'assimilazione tramite riconoscimento di trattamento di favore all'interno del regolamento comunale redatto ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, ed in rispetto della facoltà concessa dal legislatore all'ente di cui al comma 741, lettera c) ed alle condizioni previste dal regolamento, previa specifica comunicazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio, entro e non oltre il 31.12.2025 (fattispecie principale);
 - b) abitazioni concesse in comodato (fattispecie personalizzata): a questa tipologia, in alternativa all'agevolazione che il legislatore ha riservato al comma 747 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 (base imponibile ridotta del 50 per cento), il Comune concede l'aliquota dello 0,86 %, a condizione che:
 1. siano rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma sopra richiamato, tranne la registrazione del contratto di comodato;
 2. gli interessati presentino al Servizio Gestione Entrate di questo Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, specifica comunicazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile sul sito internet del Comune;

L'aliquota agevolata dello 0,86% riservata dal Comune alle abitazioni concesse in comodato è alternativa alla forma agevolativa indicata dal legislatore al comma 747 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1; in nessun caso le due agevolazioni potranno sommarsi; Immobili ad uso abitativo locati con contratto "a canone concordato" ai sensi della Legge 431/1998, art.2, comma 3 (fattispecie personalizzata), previa comunicazione, entro il 31.12.2025 della locazione con apposito modulo (o in alternativa, dichiarazione IMU).
3. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione delle disposizioni previste dal decreto del MEF del 7 luglio 2023;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della manovra tributaria, qui in esame;

4. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra tributaria IMU 2024, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
14	-	9	5 (Calugi, Carmignani, Costagli, Picchianti e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Francesco Bonfantoni

Il Segretario Generale

Valentina La Vecchia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.